



COMUNE DI OLBIA
PROVINCIA DELLA GALLURA NORD-EST SARDEGNA

**Settore promozione della Cultura dello Sport
del Turismo e dell'Istruzione**

CAPITOLATO SPECIALE

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 let. b) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.
mediante TD con l'impiego del CAT SARDEGNA
del servizio di realizzazione della campagna di comunicazione sul quotidiano L'Unione Sarda e
sull'emittente televisiva Videolina della manifestazione denominata "Sul filo del Discorso 2026",
organizzata dalla Biblioteca Civica Simpliciana del Comune di Olbia.

CPV 79340000-9 *Servizi pubblicitari e di marketing*– CPV 22120000-7 – *Pubblicazioni*

Sommario

Art. 1 - Finalità dell'affidamento.....	3
Art. 2 - Oggetto e descrizione del servizio.....	3
Art. 3 - Valore del contratto	3
Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio e durata del contratto	4
Art. 5 – Luogo e termine di svolgimento della iniziativa oggetto del servizio.....	4
Art. 6 - Avvio dell'esecuzione del contratto.....	5
Art. 7 - Attestazione di regolare esecuzione	5
Art. 8 - Modalità di pagamento	6
Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari	7
Art. 10 - Penale	7
Art. 11 - Risoluzione.....	8
Art. 12 - Recesso	8
Art. 13 - Tutela dei dati personali e sensibili	9
Art. 14 - Effetti obbligatori del contratto	9
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto e subappalto	9
Art. 16 - Foro competente	9
Art. 17 - Norma di rinvio	10

ART. 1 –FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO

Il presente procedimento ha per oggetto la realizzazione della campagna di comunicazione sul quotidiano L'Unione Sarda e sull'emittente televisiva Videolina della manifestazione denominata "Sul filo del Discorso 2026" in particolare:

- un servizio di pubblicazione sul quotidiano L'Unione Sarda, edizione regionale di Olbia, del bando integrale e del successivo esito del Premio Letterario Città di Olbia – XIII Edizione;
- un servizio di promozione della Rassegna Letteraria Estiva Sul Filo del Discorso 2026 mediante la messa in onda di spot pubblicitari sull'emittente televisiva regionale Videolina.

Obiettivo generale di questa Amministrazione Comunale è quello di promuovere la lettura in ogni sua forma, nella convinzione che la lettura sia un valore che contribuisce alla crescita del benessere sociale, oltre che culturale della collettività. Con questo procedimento l'amministrazione intende assicurare la continuità e la crescita della manifestazione di promozione della lettura denominata dal titolo "Sul Filo del Discorso", che anche per quest'anno è candidata a ricevere il riconoscimento del contributo della Regione Autonoma della Sardegna.

L'obiettivo specifico perseguito con il presente procedimento è garantire la più ampia diffusione e visibilità della manifestazione di promozione della lettura denominata "Sul Filo del Discorso 2026", mediante l'affidamento di un servizio di pubblicità e comunicazione a mezzo stampa e televisivo, idoneo a raggiungere un bacino di utenza esteso a livello regionale, incrementando così l'efficacia della campagna promozionale, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

ART. 2 – OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio prevede la realizzazione di una campagna di comunicazione sul quotidiano L'Unione Sarda e sull'emittente televisiva Videolina della manifestazione denominata "Sul filo del Discorso 2026", organizzata dalla Biblioteca Civica Sempliciana del Comune di Olbia.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'operatore affidatario dovrà interfacciarsi e coordinarsi con il personale del Servizio Turismo, Spettacolo, Biblioteca Sempliciana, nel rispetto delle esigenze amministrative e tecniche finalizzate al regolare svolgimento dell'iniziativa e alla corretta comunicazione e promozione della stessa.

Restano a carico del Comune la messa a disposizione dei dati, informazioni, materiali documentali cartacei e digitali relativi ai singoli eventi e necessari al corretto svolgimento delle attività di promozione richiesta.

Con l'accettazione dei termini e condizioni di cui al presente capitolato e alla restante documentazione concernente l'affidamento in argomento, allegati al documento di stipula generato automaticamente dal sistema Consip, l'operatore economico si obbliga a garantire la realizzazione del servizio in argomento, conformemente a quanto previsto nel preventivo, trasmesso all'Ente con nota prot. n° 43579 del 09/04/2026.

ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO

Il valore del contratto è determinato in € 4.950,00 esclusa IVA, come da preventivo allegato alla nota già visionata e approvata dall'Ente, che si chiede di confermare, fatte salve ed accettate le condizioni indicate nel presente capitolato speciale.

Sotto il profilo del rischio interferenziale, non è necessario redigere il DUVRI, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008, trattandosi di servizi promozionali e pubblicitari da tramettersi sui Mass Media.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E DURATA DEL CONTRATTO

La prestazione richiesta consiste nella realizzazione di:

a. un servizio di pubblicazione sul quotidiano L'Unione Sarda, edizione regionale di Olbia, concernente le seguenti attività:

- Bando integrale del Premio Letterario Città di Olbia – XIII Edizione – mezza pagina di una edizione domenicale, in data da concordare con la Direzione della Biblioteca, indicativamente nel mese di giugno 2026.
- Avviso dell'esito dei lavori della Giuria del Premio Letterario Città di Olbia – XIII Edizione, con indicazione della data e del luogo di svolgimento della relativa cerimonia di premiazione – mezza pagina di una edizione domenicale, in data da concordare con la Direzione della Biblioteca, indicativamente nel mese di novembre 2026.

b. Un servizio di promozione della Rassegna Letteraria Estiva Sul Filo del Discorso 2026 sull'emittente televisiva regionale Videolina comprendente:

- la realizzazione di n. 60 spot della durata di 15 secondi ciascuno, dedicati alla promozione dei singoli appuntamenti.
- La messa in onda di n. 2 spot pubblicitari al giorno, all'interno di telegiornali e/o programmi a maggiore audience del palinsesto, indicativamente nelle fasce orarie 13:00–15:00 e 19:00–21:00, nei due giorni precedenti ciascun evento inserito nel calendario della rassegna.

ARTICOLO 5 – LUOGO E TERMINE DI SVOLGIMENTO DELLA INIZIATIVA OGGETTO DEL SERVIZIO

Servizio di pubblicazione sul quotidiano L'Unione Sarda - Il Bando per la XIII Edizione del Premio Letterario Città di Olbia verrà pubblicato indicativamente nel mese di giugno, con termine per la presentazione delle domande entro il mese di settembre.

I lavori di valutazione dei testi candidati proseguono per circa 1 mese e mezzo/2 mesi, per terminare intorno al mese di novembre.

La serata di premiazione dei testi vincitori viene calendarizzata all'incirca entro il secondo venerdì utile del mese di dicembre.

Le date delle pubblicazioni richieste, dovranno tenere conto della tempistica e degli adempimenti tecnici dell'intera procedura amministrativa concernente l'organizzazione del Premio Letterario e dovranno essere necessariamente concordate con il Servizio Biblioteca, potendo subire variazioni dovute a sopraggiunte esigenze tecniche, organizzative non preventivabili al momento della stipula del contratto; ai fini di una corretta esecuzione della prestazione, l'operatore affidatario verrà preventivamente informato del programma dettagliato della procedura di adesione e valutazione, e di ogni eventuale ulteriore variazione che dovesse essere apportata alla stessa.

Servizio di promozione della Rassegna Letteraria Estiva Sul Filo del Discorso 2026 sull'emittente televisiva regionale Videolina - Il programma culturale e artistico relativo alla XIV Edizione della Rassegna Letteraria estiva "Sul filo del Discorso 2026", si articola in 15 eventi, suddivisi tra appuntamenti letterari, incontri con l'autore, reading e spettacoli teatrali, ai quali parteciperanno autori e relatori di diverse case editrici regionali e nazionali ed artisti vari, che avranno luogo ad Olbia, da giugno al settembre 2026, presso il cortile interno del Palazzo comunale denominato Ex Scolastico, in via Garibaldi n. 49.

Le singole serate, della durata di circa 1,10/2 ore ciascuna, avranno tutte inizio indicativamente nella fascia oraria ricompresa tra le ore 21.00 – 23.00, secondo le indicazioni che saranno meglio esplicitate nel calendario degli eventi che verrà allegato al contratto sottoscritto con l'Ente.

Il numero, le date e gli orari dei singoli eventi, inseriti nel programma della manifestazione, potrebbero subire variazioni dovute a sopraggiunte esigenze tecniche, organizzative e di sicurezza, non preventivabili al momento della stipula del contratto; ai fini di una corretta comunicazione e promozione delle singole iniziative culturali e artistiche, l'operatore affidatario verrà preventivamente informato del programma dettagliato dei singoli eventi al momento della stipula del contratto e di ogni eventuale ulteriore variazione che dovesse essere apportate allo stesso.

L'elenco delle iniziative da promuovere verrà stabilito unicamente dall'Amministrazione appaltante, che definisce il programma provvederà a darne comunicazione all'operatore economico affidatario, soltanto a seguito della stipula del presente contratto.

Nella propria comunicazione l'Amministrazione provvederà a fornire all'operatore economico oltre al programma delle iniziative in calendario, l'indicazione dei titoli delle opere presentate o degli spettacoli proposti, degli autori e artisti coinvolti, delle date, orari di inizio e fine e luoghi di svolgimento dei singoli eventi.

Ai fini della migliore comunicazione e promozione possibile degli eventi in programma, sarà cura dell'Amministrazione comunale, provvedere a:

- comunicare prima di ciascun evento in programma, ogni eventuale ulteriore informazione e documentazione ritenuta utile (immagini – locandine – loghi, comunicazioni istituzionali);
- comunicare ogni variazione di programma, concernente il numero delle serate o le date o il titolo e contenuti degli eventi previsti, non preventivamente determinabile al momento della stipula del contratto.

Entro 15 giorni dal termine dell'intero servizio, l'operatore economico affidatario dovrà provvedere a consegnare e/o a trasmettere alla Biblioteca Civica Sempliciana copia di tutti gli spot video, oltre al Report del programma di trasmissione degli spot pubblicitari.

ART. 6 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive impartite dal RUP per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'affidatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Per il presente affidamento, la stazione appaltante potrà procedere all'immediata stipula del contratto ai sensi del comma 2 dell'art. 55 del D. Lgs n. 36/2023 s.m.i., escludendosi l'applicazione dei termini dilatori sia di natura procedimentale che processuale di cui previsti dall'art. 18 co. 3 e 4, dello stesso codice e/o all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi del comma 6 dell'art. 50, del codice, fatto salvo il diritto dell'affidatario, in caso di mancata stipula, al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del RUP.

ART. 7 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Il servizio in argomento è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto degli accordi contrattualmente assunti fra le parti.

Entro 20 giorni dalla data di svolgimento dei servizi indicati nell'art. 4, la stazione appaltante ove non dovesse ravvisare delle irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni richieste, provvederà ad inviare all'operatore economico, mediante posta elettronica certificata, il certificato di regolare esecuzione.

Il certificato conterrà i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e del numero della determinazione di affidamento;
- 2) la descrizione del servizio richiesto;
- 4) la data e il tempo prescritto per l'esecuzione della prestazione;

- 5) le operazioni di verifica eseguite dal soggetto incaricato dall'Amministrazione;
- 6) l'importo totale da pagare all'esecutore;
- 7) la certificazione di regolare esecuzione;
- 8) l'invito ad emettere regolare fattura per la prestazione eseguita.

Nel termine di 5 giorni dal ricevimento del certificato di regolare esecuzione, l'operatore economico, ove non dovesse ravvisare contestazioni e/o eccezioni in merito alle operazioni di verifica della regolarità delle prestazioni richieste ed eseguite, dovrà provvedere a restituire alla committente, detto certificato firmato per accettazione; oltre detto termine, l'attestazione di regolare esecuzione si riterrà altrimenti accettata e l'operatore economico non potrà più far valere alcuna eccezione e/o contestazione nei confronti della amministrazione, relativamente a quanto ivi certificato.

ART. 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo verrà fatturato dall'operatore economico affidatario, previa verifica della prestazione effettuata e del DURC e soltanto a seguito del ricevimento e accettazione del certificato di regolare esecuzione o del decorso dei termini previsti ai sensi del precedente articolo 7.

Il pagamento verrà eseguito mediante bonifico bancario previa presentazione di regolare fattura che dovrà pervenire obbligatoriamente in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.

La fattura, intestata al Comune di Olbia – Via Dante 1, 07026 Olbia – P.I. 00920660909, potrà essere emessa successivamente agli adempimenti descritti nel precedente art. 6 e dovrà contenere i seguenti dati:

- Descrizione del servizio;
- numero e data della Determinazione del Dirigente di Settore che verrà comunicata al momento dell'affidamento ex art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il CIG che verrà comunicato non appena possibile da parte dell'intestato servizio;
- il CUP che verrà comunicato non appena possibile da parte dell'intestato servizio;
- il codice univoco ufficio: WY9DLH;
- la dicitura "scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR n. 633/1972" o i riferimenti normativi che giustificano l'eventuale esenzione.

Il pagamento verrà effettuato, entro i termini di legge decorrenti dalla data di protocollazione della fattura, sul conto corrente bancario/postale, intestato all'operatore economico affidatario e da questi dedicato all'affidamento in argomento, come comunicato all'Ente ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

A questo proposito, l'operatore economico affidatario deve comunicare alla stazione appaltante al momento della stipula del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Qualora l'operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, non si provvederà alla liquidazione del corrispettivo.

ART. 10 - PENALE

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal contratto sottoscritto fra le parti, l'Amministrazione committente invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni rese dall'affidatario, entro il termine indicato nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione provvederà a suo insindacabile giudizio, all'applicazione delle seguenti penalità:

- ai sensi dell'art. 126 del Codice dei contratti pubblici
 - o per ogni giorno di ritardo nelle pubblicazioni concordate con l'Ente, rispetto ai termini di cui precedente art. 2), l'operatore economico contraente è tenuto a corrispondere all'amministrazione una penale pari all'1 %, dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - o per ogni giorno di ritardo nella programmazione degli spot relativi a ciascun evento inserito nel programma della rassegna, per il ritardo nella consegna del programma di trasmissione dei singoli spot, l'operatore contraente è tenuto a corrispondere all'Ente una penale pari all'1 % dell'importo del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- ai sensi dell'art. 1382 del c.c.
 - o per l'inesattezza delle pubblicazioni, rispetto a quanto concordato con l'Ente o per la mancata pubblicazione anche di uno solo dei contenuti richiesti, la stazione appaltante potrà applicare all'operatore economico affidatario una penale pari allo 1%, dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 - o per l'inesattezza nella promozione dei singoli eventi, per la mancata diffusione anche di un solo spot previsto da contratto, per la realizzazione di uno spot non conforme alle indicazioni dell'Ente, per la mancata consegna del programma di trasmissione dei singoli spot, l'operatore contraente è tenuto a corrispondere all'Ente una penale dell'1% del corrispettivo previsto per il servizio, oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi il limite del 10% dell'importo del Contratto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

L'Amministrazione potrà procedere al recupero della penalità, previa comunicazione a mezzo PEC, mediante ritenuta sul mandato di pagamento della fattura già emessa o pretendendo uno sconto pari al valore della penale, sull'importo altrimenti dovuto per la prestazione eseguita.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'operatore affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Ente di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

ART. 11 - RISOLUZIONE

Il Comune di Olbia non stipulerà il contratto e/o lo risolverà di diritto, anche durante il periodo di efficacia, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti previsti dagli articoli da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., in capo all'operatore economico affidatario.

Nel caso di risoluzione del contratto di cui al comma uno, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ai sensi degli art.li da 94 a 98 del D. L.gs. n. 36/2023 s.m.i., in capo all'affidatario, oltre alla risoluzione automatica del contratto, l'Amministrazione procederà:

- all'immediata comunicazione all'ANAC dei motivi della risoluzione del contratto;
- alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di affidamento, indette dalla stazione appaltante, per un periodo di 6 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- all'applicazione di una penale pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione del servizio, l'Amministrazione potrà procedere inoltre alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite, dal precedente art. 9.

Sono da ritenersi in tal senso infrazioni di particolare gravità:

- l'esecuzione di una campagna promozionale completamente diversa da quella commissionata dall'Ente o su un quotidiano o una emittente televisiva diversa da quella concordata;
- la mancanza dei requisiti di cui agli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- inadempimento rispetto agli obblighi di riservatezza e di trattamento dei dati personali;
- la violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, a mezzo PEC all'operatore economico affidatario, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

La risoluzione del contratto non esclude la richiesta del maggior danno, comunque, subito a causa del disservizio verificatosi.

ART. 12 - RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che da parte dell'affidatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC.

L'Amministrazione si riserva altresì di recedere dal contratto, anche in presenza di persistenti situazioni di necessità e urgenza, il cui protrarsi nel tempo sino alle data prevista per lo svolgimento dello spettacolo, non era preventivabile al momento dell'avvio della presente procedura; rientra senz'altro nella predetta circostanza il sopraggiungere di un nuovo stato di emergenza sanitaria simile a quello vissuto nel periodo Covid – 19.

In caso di recesso l'affidatario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, direttamente conseguenti alla presente procedura.

ART. 13 – TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

L'affidataria dichiara di aver ricevuto e letto, prima della sottoscrizione del contratto di fornitura, l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (UE) 2016/679 1. Il titolare del trattamento dei dati, l'informativa è contenuta nella richiesta di preventivo, trasmessa all'operatore economico ed allegata alla presente, come parte integrante e sostanziale.

Con la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante della Cooperativa, a titolo esemplificativo e non esaustivo: acconsente al trattamento dei dati personali come sopra definito; adempie gli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'esecuzione del contratto e per le finalità descritte nel disciplinare di gara e sopra richiamate; prende atto della pubblicazione dei dati e/o della documentazione tramite il sito internet www.comune.olbia.ot.it, sezione amministrazione trasparente; tratterà i dati nel rispetto della normativa vigente (Reg. UE 2016/679), inclusi gli ulteriori provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali; compirà i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in modo compatibile con le finalità per della raccolta; adotta misure di sicurezza adeguate al rischio, comprese quelle specificate nel contratto unitamente ai suoi allegati; osserva le disposizioni in materia di sicurezza e privacy e le fa osservare ai propri collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati.

L'ente potrà operare verifiche periodiche, anche tramite soggetti terzi autorizzati dallo stesso, volti a riscontrare l'applicazione e l'adequazione delle misure di sicurezza applicate.

L'Ente acconsente al trattamento dei dati da parte dell'aggiudicatario per la fatturazione, rendicontazione, monitoraggio ed esecuzione del contratto.

ART. 14 - EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO

Il contratto stipulato sarà immediatamente vincolante per l'operatore economico affidatario, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni contenute all'art. 119 del nuovo Codice dei contratti.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

Foro competente esclusivo per qualsiasi controversia derivante dal contratto è quello del Tribunale di Tempio Pausania.

ART. 17 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nelle condizioni contenute nel contratto, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia di affidamento di contratti pubblici, nonché quelle proprie del Codice civile.

Il RUP
Dott.ssa Anna Uggiàs
Documento firmato digitalmente